



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 novembre 2012 (20.11)
(OR. en)**

16126/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0080 (NLE)**

**SOC 921
SM 19
EEE 120**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte I)/Consiglio "Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori"

doc. prec.: 13987/12 SOC 762 SM 15 EEE 105
n. prop. Comm.: 8555/12 SOC 262 SM 4 EEE 30 - COM(2012) 157 final

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in seno al comitato di cooperazione istituito dall'accordo di
cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di San Marino, dall'altra, in merito alle
disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
= Adozione

1. Il 30 marzo 2012 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto intesa a stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino. Il progetto di decisione è parte di un pacchetto di quattro proposte che comprende proposte analoghe riguardanti Albania, Montenegro e Turchia¹, basate ampiamente sulle decisioni adottate dal Consiglio nel 2010, concernenti l'Algeria, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Israele, il Marocco e la Tunisia².

¹ Docc. 8553/12, 8554/12 + COR 1 e 8556/12.

² GU L 306 del 23 novembre 2010, rispettivamente pag. 14, pag. 35, pag. 28, pag. 21, pag. 1 e pag. 8.

2. La proposta è costituita da una decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato di cooperazione istituito dall'accordo con San Marino e, nell'allegato, da una proposta di decisione del comitato di cooperazione in materia di sicurezza sociale.
3. Il progetto di decisione è inteso a soddisfare l'obbligo stabilito nell'accordo di cooperazione e di unione doganale secondo cui il comitato di cooperazione deve adottare una decisione al fine di attuare i principi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale enunciati all'articolo 22 dell'accordo. La decisione contiene le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 dell'accordo con San Marino cui non si applichi già il regolamento (UE) n. 1231/2010. In sostanza, l'obiettivo di questi principi è far sì che i cittadini di San Marino che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri possano fruire di determinate prestazioni di sicurezza sociale previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale sono o sono stati soggetti. Tali principi si applicano anche ai loro familiari purché siano o siano stati legalmente residenti con il lavoratore in questione nello Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività lavorativa.
4. A titolo di reciprocità, tali principi sono applicabili anche a cittadini dell'UE che lavorano legalmente a San Marino e ai loro familiari ivi legalmente residenti.
5. La proposta di decisione contiene inoltre una serie di disposizioni sulla cooperazione tra gli Stati membri e San Marino in tema, fra l'altro, di procedure di controllo amministrativo e visite mediche.
6. La base giuridica proposta dalla Commissione è l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE.
7. A norma dell'articolo 218, paragrafo 10 del TFUE, il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
9. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
10. Tenuto conto dell'importanza di dare applicazione ai principi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all'articolo 22 dell'accordo con San Marino, la presidenza danese e la presidenza cipriota hanno tenuto discussioni³ sulla proposta di decisione al fine di raggiungere un accordo politico nella sessione del Consiglio EPSCO del 4 ottobre 2012.
11. Nella sessione del 4 ottobre 2012 il Consiglio EPSCO ha raggiunto un accordo politico sul testo del progetto di decisione che figura nel doc. 13987/12.
12. Il testo del progetto di decisione messo a punto dai giuristi-linguisti si trova nel doc. 14797/12.
13. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti raccomanda pertanto al Consiglio EPSCO di adottare il progetto di decisione riportato nel doc. 14797/12 tra i punti "A" nella sessione del 6 dicembre 2012.

³ Si vedano i risultati dei lavori nei documenti 11123/12 + COR 1 + COR 2 + COR 3 e 12364/12 + COR 1.